

N. R.G. 12373/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Vittorio Serra	Giudice
dott.ssa Roberta Dioguardi	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12373/2024** promossa da:

(C.F. N _____), con il patrocinio dell'avv. ZANFANTI
FILIPPO e dell'avv. ROVERSI GIANGUIDO (RVRGGD72D08A944K) VIA SANTA 7 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELL'ABBADIA 6 BOLOGNA presso il difensore avv.
ZANFANTI FILIPPO

RICORRENTE

contro

_____, (C.F. D _____),
_____, (C.F. _____),

RESISTENTI CONTUMACI

OGGETTO: responsabilità degli amministratori ex artt. 2476 comma 6 e 7 c.c.
Decisa sulle conclusioni presentate in sede di udienza di discussione orale ex art. 281 *terdecies* c.p.c. in
data 4.3.2026, che di seguito si riportano:

CONCLUSIONI

Parte ricorrente

Nel merito in via principale
- accertare la responsabilità ex commi VI° e/o VII° art.2476 c.c., per i fatti descritti in ricorso, dei soci
amministratori di _____ s.r.l.s. _____ e _____, in solido
tra loro o ciascuno per la propria responsabilità,
- condannare i soci amministratori di _____ e _____
_____ in solido tra loro o ciascuno per la propria responsabilità, a pagare in favore della
ricorrente _____ l'importo di euro 23.528,24 o quella diversa misura che dovesse risultare
dovuta in corso di causa.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso proposto ex art. 281-*decies* c.p.c., C. _____ ha adito la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, al fine di accertare la responsabilità ex art. 2476 commi 6 e 7 c.c. dei resistenti C. _____ e C. _____, nella loro qualità di amministratori della N. _____ S.r.l.s., chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 23.528,24.

In fatto, la ricorrente ha esposto che:

- in data 18 dicembre 2019 aveva acquisito una partecipazione pari al 30% del capitale sociale della predetta società;
- a seguito dell'insorgere di contrasti con gli altri soci-amministratori, in data 10 marzo 2020, esercitava il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., mediante comunicazione inviata alla società e agli amministratori;
- nonostante tale comunicazione, la società non provvedeva alla liquidazione della quota, né intraprendeva alcuna attività diretta alla determinazione del relativo valore;
- pertanto, ella promuoveva procedimento ex art. 2473, comma 3, c.c., all'esito del quale il Tribunale nominava un esperto, il quale determinava il valore della partecipazione sociale in euro 16.619,10, pari al 30% del capitale sociale;
- il compenso dell'esperto veniva liquidato in euro 1.450, oltre accessori, posto a carico della ricorrente, che provvedeva al pagamento per l'importo complessivo di euro 1.510,00 (cfr. doc. 15);
- persistendo l'inerzia della società, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della stessa per l'importo di euro 18.129,10, oltre interessi e spese, decreto che veniva notificato e non opposto, divenendo definitivo ed esecutivo (cfr. doc. 19 e 21);
- a tal punto, procedeva in via esecutiva, notificando l'atto di precetto e promuovendo il pignoramento presso terzi, tuttavia, tali iniziative si rivelavano infruttuose, in quanto il terzo pignorato dichiarava di non essere debitore della società. (cfr. doc 29).

La ricorrente agisce quindi nei confronti degli amministratori deducendo come il suo credito non sia stato soddisfatto per insufficienza del patrimonio sociale e come tale situazione sia conseguenza della condotta degli amministratori stessi.

I resistenti, regolarmente evocati, sono rimasti contumaci ed all'udienza del 24.4.2025 la causa, ritenuta documentale, è stata rinviata per la discussione orale alla successiva udienza del

4.3.2026, nel corso della quale la ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo e la giudice qui relatrice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.

La domanda proposta dalla ricorrente ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità degli amministratori resistenti ai sensi dell'art. 2476 comi 6 e 7 c.c., in relazione al mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente.

Il *petitum* si presenta tuttavia unitario, essendo diretta la pretesa al conseguimento del medesimo importo, fondato su titoli giuridici alternativamente prospettati.

Ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quando questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti.

La fattispecie presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile; l'insufficienza del patrimonio sociale; la riconducibilità di tale insufficienza alla violazione, da parte degli amministratori, degli obblighi di gestione.

Nel caso di specie, il credito della ricorrente risulta da decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed esecutivo, non essendo stato proposto alcun giudizio di opposizione (cfr. doc. 19 e 21).

Deve pertanto ritenersi definitivamente accertata la sussistenza del credito, non più suscettibile di contestazione nel presente giudizio.

La ricorrente, poi, ha documentato di aver esperito senza esito le procedure esecutive nei confronti della società debitrice, ivi comprese le ricerche telematiche ex art. 492 bis c.p.c. e il pignoramento presso terzi.

In particolare, la banca terza pignorata ha dichiarato di non essere debitrice della società esecutata (cfr. doc. 29).

Tali elementi sono idonei a dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del credito.

Quanto, invece, alla condotta degli amministratori ed al nesso causale, si osserva che dagli atti emerge che il diritto di recesso è stato esercitato dalla ricorrente nel marzo 2020, in un momento in cui la società presentava una situazione patrimoniale ancora positiva e disponibilità liquide tali da consentire, quantomeno, l'avvio del procedimento di liquidazione della quota (cfr. doc 16). Infatti, il bilancio relativo all'esercizio 2020 di 17.000.000,00, elaborato dagli amministratori, ed approvato dai medesimi all'unanimità, in qualità di soci, evidenziava, al 31 dicembre 2020, un patrimonio netto positivo per euro 53.188,00, un attivo

pari ad Euro 159.458,00, con disponibilità liquide per euro 19.658,00 e ciò a fronte di una comunicazione di recesso trasmessa in data 10 marzo 2020 ovvero nove mesi prima della conclusione del relativo esercizio, in esito al quale si sono registrati i suddetti risultati contabili. Nonostante ciò, gli amministratori non hanno provveduto alla liquidazione della partecipazione, non hanno collaborato alla determinazione del relativo valore, costringendo la ricorrente ad attivare il procedimento ex art. 2473 c.c., non hanno adempiuto all'obbligazione neppure a seguito della formazione di un titolo esecutivo definitivo e non hanno posto in essere alcuna iniziativa volta a preservare l'integrità del patrimonio sociale.

Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che, nelle assemblee dei soci tenutesi in data 26 febbraio 2021 e 17 settembre 2021, i convenuti hanno partecipato quali unici soci rappresentanti l'intero capitale sociale, nonostante fosse già stata comunicata la dichiarazione di recesso da parte della ricorrente.

In proposito si osserva che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, il socio recedente cessa di far parte della compagine sociale e perde i diritti amministrativi connessi alla partecipazione, tuttavia, la relativa quota non può ritenersi automaticamente acquisita dagli altri soci o come inesistente, permanendo in capo alla società l'obbligo di procedere alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Nel caso di specie, i verbali assembleari prodotti evidenziano che i resistenti hanno deliberato assumendo di rappresentare l'intero capitale sociale, senza considerare la partecipazione oggetto di recesso quale quota da liquidare.

Tale modalità operativa rivela una non corretta gestione degli effetti del recesso, in quanto la quota del socio receduto non poteva essere implicitamente ricondotta alla disponibilità degli altri soci, ma doveva essere oggetto di specifico procedimento di liquidazione.

Tale circostanza evidenzia come gli amministratori abbiano consapevolmente disatteso gli effetti del recesso, continuando a considerare la partecipazione della ricorrente come parte della compagine sociale e ripartendone di fatto la titolarità ai fini dell'esercizio dei diritti sociali.

La descritta condotta, lungi dal costituire una mera inerzia, integra un comportamento attivo e consapevole in violazione degli obblighi di corretta gestione, risultando idonea a impedire il tempestivo soddisfacimento del credito della ricorrente.

A ciò si aggiunge la mancata collaborazione degli amministratori nel procedimento di determinazione del valore della quota ex art. 2473, comma 3, c.c., avendo l'esperto nominato dal Tribunale dovuto procedere alla stima in assenza della documentazione societaria richiesta, circostanza che ha ulteriormente ritardato la definizione della vicenda (cfr. doc. 12).

La persistente condotta omissiva e commissiva degli amministratori, protrattasi anche successivamente alla formazione di un titolo esecutivo definitivo e accompagnata dall'assenza di iniziative volte alla conservazione del patrimonio sociale, si pone in rapporto causale con la situazione di incapienza patrimoniale accertata all'esito delle infruttuose procedure esecutive.

Deve pertanto ritenersi che l'insufficienza del patrimonio sociale sia conseguenza della violazione, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti alla corretta gestione e alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Infine, deve rilevarsi che, successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, la società non ha provveduto al deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi, pur essendone scaduti i termini di legge, risultando altresì inattiva secondo i dati camerali (cfr. doc. 1).

Tale omissione evidenzia un'ulteriore violazione degli obblighi propri dell'organo amministrativo, incidendo in modo significativo sulla trasparenza e sulla possibilità di ricostruire l'evoluzione del patrimonio sociale nel periodo in cui si è consolidata l'incapienza.

La mancata redazione e pubblicità dei bilanci successivi costituisce pertanto ulteriore indice di una gestione non conforme ai doveri di corretta gestione e contribuisce a rafforzare il giudizio di responsabilità degli amministratori in relazione alla perdita di integrità del patrimonio sociale.

Deve, pertanto, ritenersi integrata la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., con conseguente obbligo degli stessi di risarcire il danno subito dalla ricorrente, commisurato all'importo del credito rimasto insoddisfatto.

L'accoglimento della domanda ai sensi del comma 6 assorbe ogni ulteriore profilo dedotto ai sensi del comma 7 dell'art. 2476 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti, in solido tra loro e sono liquidate in € 474,00 per spese, € 5.077,00 per compensi di avvocato, secondo i valori medi dello scaglione indicato dall'attrice di cui al D.M. 147/2022, oltre accessori.

P.O.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accerta la responsabilità di () e A ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c.;

- 2) condanna _____ e _____, in solido tra loro, al pagamento in favore di _____ della somma di euro 23.528,24, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- 3) condanna i convenuti _____ al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente _____, che si liquidano in € 474,00 per spese, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre 15% di spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovute.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Impresa in data 20 maggio 2026

Il Presidente
dott. Michele Guernelli

La Giudice relatrice
dott.ssa Roberta Dioguardi